CONFAGRICOLTURA – COLDIRETTI – CIA della CALABRIA

CONTRATTO TERRITORIALE PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI AGRICOLI DELLA CALABRIA

L'anno 2014 il giorno 11, del mese novembre , presso la sede della Confagricoltura Calabria in Lamezia Terme, Via G.Pinna,30

T R A

- La **Confagricoltura della Calabria**, rappresentata dal Presidente, Alberto Statti, assistito da Giovanni Iannuzzi, direttore della Federazione Regionale Agricoltori;
- la **Federazione Regionale Coltivatori Diretti**, rappresentata dal Presidente Pietro Molinaro assistito dal direttore Regionale Francesco Cosentino e da Pietro Sirianni ;
- la **Confederazione Italiana Agricoltori** (CIA) della Calabria, rappresentata dal Commissario Alberto Giombetti e dal direttore Regionale Franco Belmonte.

E

- la **Confederdia** rappresentata dal responsabile regionale Sabatino Vono , e dal Direttore Nazionale Dr.ssa Silvia Vannucci;
- **FAI - CISL** rappresentata dal Segretario Generale Giuseppe Gualtieri, da Francesco Ferraro, Lucia Madia, Michele Sapia

Componenti la Segreteria Regionale e Francesco Fortunato, Mario Ammerata , Romolo Piscioneri Segretari Territoriali;

- **UILA - UIL** rappresentata dal Segretario regionale Nino Merlino e dai Segretari Provinciali Vito Giorgio, Tonino De Gregori, Massimo Comberiati, Pasquale Barbalaco;
- **FLAI - CGIL** rappresentata dal Segretario Regionale Santino Aiello e dai rappresentanti territoriali, Adriano Savaia, Caterina Laiti, Battista Platì, Domenico Mandarano, Silvano Lanciano, Celeste Lo Giacco, Alfonso Filice;

Si è convenuto:

Oggetto e sfera di applicazione del Contratto

Fermo restando quanto previsto dal CCNL del 19/11/2012, il presente contratto territoriale potrà trovare applicazione anche per gli Enti e Istituti che svolgono attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione.

ART.1 - Decorrenza, durata del Contratto territoriale e procedure di rinnovo.

Il presente contratto decorre dal 01/01/2014 e scadrà il 31/12/2017.

Il presente contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno , qualora non venga disdetto a mezzo raccomandata A.R. almeno 6 mesi prima della scadenza.
In caso di mancata disdetta si intende prorogato per un anno e così di anno in anno.
La parte che avrà disdetto dovrà comunicare all'altra le proposte per il rinnovo almeno 4 mesi prima.
Le trattative dovranno avere inizio entro i due mesi successivi l'invio delle proposte di rinnovo.

ART.2 – **Osservatorio regionale**

Sarà istituito, a livello regionale, in forma paritetica tra i soggetti firmatari, l'Osservatorio regionale che ottempererà ai compiti demandati dal Contratto Nazionale in merito a:

- Mercato del Lavoro e individuazione nuove figure professionali;
- Formazione Professionale;

ART. 3 – **Retribuzione**

Con decorrenza dal 01.01.2015 l' aumento retributivo sarà il seguente (tab.1).

TAB.01

Cat.	Stip.Naz.le e Reg.le Congl. 31/12/2014	Aum.Reg.le dal 01/01/2015 2,40%	TOTALE LORDO
1	€ 1.785,37	€ 42,85	€ 1.828,22
2	€ 1.621,06	€ 38,91	€ 1.659,97
3	€ 1.462,17	€ 35,09	€ 1.497,26
4	€ 1.334,16	€ 32,02	€ 1.366,18
5	€ 1.237,19	€ 29,69	€ 1.266,88
6	€ 1.165,90	€ 27,98	€ 1.193,88

Con decorrenza dal 01/07/2015 l'aumento retributivo sarà il seguente (tab.2).

TAB.02

Cat.	Stip.Naz.le e Reg.le Congl. 30/06/2015	Aum.Reg.le dal 01/07/2015 2,60%	TOTALE LORDO
1	€ 1.828,22	€ 47,53	€ 1.875,75
2	€ 1.659,97	€ 43,16	€ 1.703,13
3	€ 1.497,26	€ 38,93	€ 1.536,19
4	€ 1.366,18	€ 35,52	€ 1.401,70
5	€ 1.266,88	€ 32,94	€ 1.299,82
6	€ 1.193,88	€ 31,04	€ 1.224,92

ART.4 – Enti e Istituti di Ricerca, Sperimentazione e divulgazione. Premi per obiettivi e rimborso chilometrico.

L'erogazione dei premi per obiettivi ed il rimborso chilometrico sono demandati a livello aziendale.

ART.5 – Mezzi di Trasporto

Per gli Enti e gli Istituti di Ricerca che svolgono attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione agricola, il rimborso chilometrico viene fissato in misura pari a 1/5 del prezzo della benzina.
Gli Enti e gli Istituti di ricerca che non provvedono ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro sono tenuti a corrispondere all'impiegato a titolo di rimborso spese, con decorrenza dall'01.01.2015, un compenso che sarà pari a 1/5 del prezzo della benzina per ogni chilometro percorso e per una percorrenza non superiore alla distanza tra il centro aziendale, od il luogo abituale di lavoro e la sede della casa comunale di residenza del dipendente e comunque per un massimo di 60 Km, salvo diversi accordi aziendali.
L'importo di tale rimborsi dovrà essere calcolato sul percorso di andata e ritorno per ogni giornata di lavoro.

ART. 6 – **Tutela della Salute – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**

In ottemperanza al D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 – Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, si sollecita l'adeguamento aziendale all'organizzazione della sicurezza, nonché agli adempimenti informativi e formativi in esso previsti.
Le spese legali sostenute dal lavoratore in conseguenza di azioni giudiziarie nei suoi confronti derivante dallo svolgimento dell'incarico attribuito sono ad esclusivo carico del datore di lavoro. Il datore di lavoro potrà far fronte a tale obbligo con copertura assicurativa.

Art. 7 - Indennità

Agli impiegati cui sono affidati per iscritto dagli organi competenti direttivi uno dei seguenti incarichi:

1. Al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D.Lgs. 81/08 (e successive modificazioni) è riconosciuta una indennità mensile nella misura di 45,00 (quarantacinque);
2. Al Responsabilità per l'apertura e chiusura dell'azienda ai fini del normale funzionamento della stessa, è riconosciuta una indennità mensile nella misura di € 45,00 (quarantacinque);
3. Agli impiegati cui è affidata la mansione di cassiere con responsabilità del movimento di cassa e relativo rischio, è riconosciuta una indennità mensile nella misura di € 50,00 (cinquanta).

Le indennità saranno corrisposte per 12 mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiore a 15 giorni nell'arco del mese.
Tale indennità non fanno parte, a tutti gli effetti, della retribuzione.

Art. 8 - Banca Ore

Le parti demandano all'Osservatorio Regionale la disciplina di tale istituto

ART. 9 - Contributo di Assistenza Contrattuale Regionale

I datori di lavoro e gli impiegati agricoli, a titolo di assistenza contrattuale sono tenuti a versare a favore delle rispettive Organizzazione (Regionali) stipulanti il presente contratto, un contributo annuo. La misura di tale contributo è stabilita in 0,30 a carico del datore di lavoro e 0,30 a carico del dipendente.
La quota a carico del dipendente sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi versata unitamente alla propria.

ART. 10 - **Condizioni di miglior favore**

Le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti e derivanti da accordi individuali o plurimi o da consuetudini locali o da contratti o accordi stipulati tra le parti contraenti, vengono salvaguardate ad ogni effetto. Le parti si impegnano ad intervenire per assicurare il rispetto dell'applicazione del contratto, sia nelle parti economiche che normative.

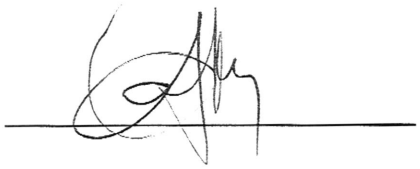
ART. 11 – **Esclusività di stampa**

Il presente CRL conforme all'originale è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti di legge. E' vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.

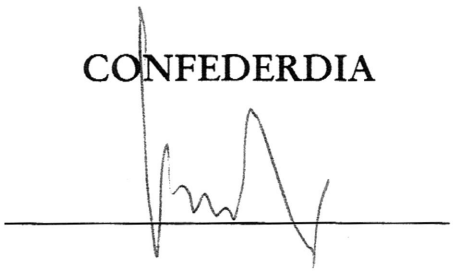
Norma transitoria

Si stabilisce che entro il le parti si incontreranno per procedere all'armonizzazione delle norme acquisite nelle precedenti contrattazioni integrative e territoriali.

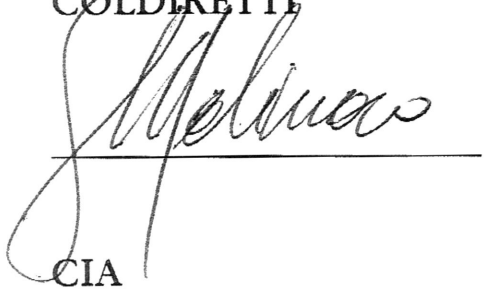
CONFAGRICOLTURA



CONFEDERDIA



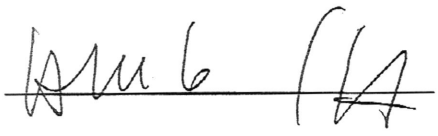
COLDIRETTI



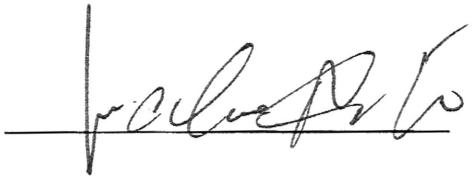
FAI CISL



CIA



UILA-UIL



FLAI-CGIL

